

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05226/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5226 del 2019, proposto da

Irene Formato, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Corradino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Commissione Medica, n.c.;

nei confronti

Mauro Campus, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia ed adozione di idonee misure cautelari,

1) del decreto prot. n. 187 del 02.04.2019, successivamente notificato, con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco bandito con decreto n. 5140 del 06/11/2008;

- 2) del verbale medico n. 35 del 15.03.2019 con cui la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della Sig.ra Irene Formato: “deficit statura (cm 161,5) D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987,n.411,art. 3, c. 2”;
- 3) della nota a firma del Dirigente di trasmissione del decreto sub 1) prot. 10173 del 02.04.2019;
- 4) del Decreto dipartimentale n. 16 del 21.01.2019 con cui è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;
- 5) del bando di concorso, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con il decreto n. 5140 del 06.11.2008, nella parte in cui, agli artt. 2 e 19, prevede per l'ammissione al concorso il possesso del requisito fisico dell'altezza non inferiore a m 1,65 di cui al D.M. 78 del 11.03.2008 che richiama, a sua volta, il D.P.C.M. n.411/1987 come successivamente modificato all'art. 3, comma 2, dal D.P.C.M. n.233 del 27.04.1993;
- 6) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione, la conseguente graduatoria ove approvata, il decreto del Capo dipartimento n. 88 del 14.07.2010 e successive modificazioni afferente alla graduatoria di concorso, il D.M. dell'Interno del 11.03.2008 n.78, il D.P.C.M. del 22.07.1987, n. 411, come modificato, all'art. 3 comma 2, dal D.P.C.M. 432 del 30.09.1992, nella parte in cui stabiliscono per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco il requisito dell'altezza non inferiore a m. 1,65;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che - in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame -

sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, in ragione dell'orientamento assunto in materia di "deficit" statutale dalla Sezione;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombenzi nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, disponendo, nelle more, l'ammissione "con riserva" ed "in soprannumero" della ricorrente al corso di formazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con
l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.